

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1997, n. 29.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 "Partecipazione azionaria della Regione alle Spa "Edilveneziana" ed "Edilchioggia", aziende a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia e Chioggia".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale
5 settembre 1974, n. 47

1. L'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1. L'intesa con i Comuni, interessati alla costituzione delle Società di cui all'articolo precedente, dovrà essere ricercata, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'articolo 12 del DPR 20 settembre 1973, n. 791, sulla base dei seguenti indirizzi in modo che:

- a) la partecipazione azionaria pubblica sia tendenzialmente determinata in misura non inferiore nel suo complesso al settanta per cento del capitale sociale di ciascuna società;*
- b) la partecipazione azionaria della Regione Veneto sia determinata in ciascuna società in modo tale da garantire le quote di partecipazione degli Enti locali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni statali;*
- c) la partecipazione della Regione possa essere effettuata anche a mezzo di società controllate dalla Regione;*
- d) la partecipazione dei comuni di Venezia e Chioggia alle rispettive società sia determinata in modo tale da renderla prevalente rispetto a quella degli altri enti locali;*
- e) la circolazione delle azioni di partecipazione pubblica sia consentita a condizione che sia rispettata la prevalenza indicata dalle lettere a) e d) del presente articolo;*
- f) il Consiglio di amministrazione delle società che gestiscono le aziende sia composto da non più di sette membri;*
- g) la nomina di almeno un membro del Consiglio di amministrazione di ciascuna società sia demandata alla Regione;*
- h) il Presidente di ciascuna società sia eletto dal Consiglio di amministrazione;*

- i) la designazione dei rappresentanti degli enti locali, in seno al Consiglio di amministrazione di ciascuna società, sia effettuata dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti."*

Art. 2

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale
5 settembre 1974, n. 47

1. L'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. I rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione sono eletti dal Consiglio regionale."

Art. 3

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale
5 settembre 1974, n. 47

1. L'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1978, n. 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere azioni delle due società di cui all'articolo 1 fino alla concorrenza della quota di cui alla lettera b) dell'articolo 2."

Art. 4

Inserimento dell'articolo 5 bis

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 5 bis

1. La Giunta regionale può cedere la propria partecipazione azionaria a proprie società controllate, ai sensi della lettera c) dell'articolo 2.

2. Qualora la partecipazione regionale avvenga a mezzo di società controllate dalla Regione, la Giunta regionale autorizza la sottoscrizione delle azioni, nei limiti stabiliti dall'articolo 4, e definisce le modalità della propria partecipazione con specifiche direttive."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 agosto 1997

Galan

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 5 agosto 1997, n. 29, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- Indice degli articoli;
- Procedimento di formazione della legge regionale;
- Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

Pertanto, stante la natura meramente informativa degli elaborati sottoindicati, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori in essi contenuti o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47, modificata con la presente l.r. n. 29/1997, verrà pubblicato in un fascicolo successivo.

INDICE

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47
- Art. 3 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 47
- Art. 4 - Inserimento dell'articolo 5 bis

Procedimento di formazione della legge regionale 5 agosto 1997, n. 29.

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Fabio Gava, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 29 ottobre 1996, n. 52/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 novembre 1996, dove ha acquisito il n. 227 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª Commissione consiliare in data 15 novembre 1995;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 luglio 1997, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Lucio Pasqualetto, ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 luglio 1997, n. 6080;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 11 luglio 1997;

— Il Commissario del Governo, con nota 28 luglio 1997, n. 2756/23002, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Segreteria generale della programmazione